

## **PROGETTO di RIFORMA** per l'attuazione del

# **GIUSTO PROCESSO TRIBUTARIO**

conforme ai principi costituzionali

### SOMMARIO

#### **PARTE PRIMA**

##### ***Premessa***

- *Le criticità del quadro attuale;*
- *I criteri ispiratori del progetto di riforma.*

#### **PARTE SECONDA**

##### ***Le proposte di riforma del sistema tributario generale***

- *Accertamento;*
- *Semplificazione degli adempimenti;*
- *Estensione del contraddittorio preventivo;*
- *Autotutela;*
- *Prescrizione;*
- *Statuto dei diritti del contribuente;*
- *Riscossione;*
- *L'oggetto dell'esecuzione;*
- *Gli interessi di mora e l'aggio di riscossione.*

#### **PARTE TERZA**

##### ***Le proposte di riforma del processo tributario***

- *La Giurisdizione Tributaria;*
- *Gli Organi della Giustizia Tributaria;*
- *Trasferimento dal MEF alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;*
- *Giudici Tributari;*
- *Giudice collegiale e monocratico;*
- *Giudice di Pace Tributario;*
- *I difensori tributari;*
- *Perentorietà dei termini;*
- *Dei procedimenti cautelari*
- *Del giudizio di cassazione*
- *Il regime delle prove*
- *Rapporti tra processo tributario e processo penale.*





## **PROGETTO DI RIFORMA FISCALE**

### **PER UN'EFFETTIVA GIUSTIZIA TRIBUTARIA**

#### Premessa

1. Quando si parla di giustizia tributaria si pensa subito al processo. L'espansione dell'area di tutela in seno al contenzioso, accompagnata al rafforzamento istituzionale delle Commissioni, ha fatto sì che progressivamente nel tempo si andasse affermando la giurisdizionalizzazione del diritto tributario, intesa come spostamento del punto focale dell'analisi dall'origine all'uso delle norme in funzione della legalità del caso.

Senonché, l'idea di giustizia tributaria è molto vasta e non la si può isolare al processo, poiché investe il diritto sostanziale<sup>1</sup> e coinvolge sia l'Amministrazione finanziaria che il contribuente.

L'idea di giustizia tributaria, di conseguenza, è collegata alle modalità di amministrazione e riscossione dei tributi, nel rispetto dei principi costituzionali (articoli 2, 3, 23 e 53) e della legge ordinaria. Un'attività di accertamento e riscossione svincolata da quei principi e dal diritto positivo impatterebbe, altresì, con il principio di legalità che identifica l'interesse fiscale in un valore verso il quale ogni individuo mostra una naturale tensione<sup>2</sup>.

Può dirsi che il sistema tributario attuale, inteso sia come sistema delle fonti che come cifra di gestione del tributo (gestione del rapporto tributario attraverso la prassi e l'applicazione giurisprudenziale) realizzi la giustizia tributaria?

I comparti fondamentali dell'ordinamento tributario costituiti dalle imposte dirette, indirette e dall'IVA sono abbastanza datati (1972 e 1973) ed hanno subito interventi mai organici bensì originati, volta per volta, da fenomeni economici particolari o dai comportamenti dei gruppi e dei singoli volti ad aggirare gli obblighi fiscali.

---

<sup>1</sup> L'idea che l'amministrazione della giustizia preceda il processo è di E. Allorio, UTET IV ed. 1962.

<sup>2</sup> Sull'interesse fiscale quale diritto sociale, A. Fantozzi, Diritto Tributario, Utet ed. 2012.



Il progetto di riforma fiscale contenuto nel Libro bianco del 1994, ambizioso ed organico, è purtroppo rimasto un esercizio accademico. Esso si poneva l'ambizioso obiettivo della codificazione fiscale, di cui si identificano i principi. “*E pluribus unum*”: nel sistema ordinato del codice, il progetto era funzionale alla certezza del diritto.

Con la codificazione, la frammentazione e moltiplicazione di regimi veniva sostituita da predicati giuridici unificanti: il soggetto, l'obbligazione fiscale, la sanzione amministrativa, la sanzione penale, il processo, a ciascuno dei quali corrispondeva una disciplina unitaria, comune a tutte le imposte i principi e gli istituti venivano disposti organicamente, in modo che ognuno di essi trovasse rispondenza in principi superiori di carattere generale. Di conseguenza, le norme che disciplinano le singole imposte, pur esprimendone le specificità, dovrebbero essere sistematicamente riconducibili ai principi ed ai predicati giuridici contenuti nella parte generale del codice.<sup>3</sup>

2. UNCAT intende confrontarsi, dunque, col sistema di diritto positivo che, lungi dall'essere ispirato a principi generali ed unificanti, risulta abbastanza complicato sia per il succedersi continuo di interventi legislativi modificativi sia per essere governato da una pluralità di fonti, in cui quella giurisprudenziale occupa una funzione assorbente e la prassi un ruolo che per l'Amministrazione finanziaria è la *regula iuris*.

3. Nel quadro generale tracciato un progetto di riforma fiscale non può prescindere da una duplice linea di intervento.

In primo luogo, risulta evidente che l'intero corpus delle norme tributarie dovrebbe essere oggetto di una nuova elaborazione organica.

Si tratta di un approccio lambito dalla Legge delega n. 23/2014, la cui ratio si è peraltro perduta nei decreti attuativi, senza cogliere l'occasione di razionalizzare il sistema tributario.

D'altro canto, neanche quella legge delega, ove puntualmente attuata, avrebbe soddisfatto l'effettiva esigenza volta al ripensamento del sistema

---

<sup>3</sup> Le considerazioni sono tratte dal saggio di Silvia Cipollini, Lo stato dei lavori della Commissione Cosciani, cinquant'anni dopo: osservazioni sugli studi per la riforma del sistema fiscale, Riv. Dir. Fin. E Scienza delle Finanze, fasc. 4, 2014.



fiscale e con esso del ruolo di uno Stato impositore che punti ad una maggiore giustizia distributiva e, quindi, ad un più equo riparto della ricchezza, nel solco dei principi di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

In secondo luogo, se è evidente che il percorso verso un nuovo ordinamento tributario è ben lungi dall'essere completato, occorre por mano alla revisione dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000) nel senso di rafforzarne le disposizioni generali ed impedirne lo svuotamento mediante le continue deroghe ai principi di irretroattività e di affidamento.

Ai fini di riconoscere alle norme dello Statuto una forza cogente, non sarebbe fuori luogo introdurre un regime sanzionatorio collegato alla loro violazione. Si tratta di una revisione che, pur senza ricorrere all'auspicabile costituzionalizzazione dei principi in esso contenuti, potrebbe garantire una maggiore equità e certezza del sistema e un più puntuale rispetto del principio di parità delle armi tra Fisco e contribuente attraverso una rivisitazione di alcune disposizioni cardine.

Occorre provvedere anzitutto al superamento dell'approccio casistico adottato tradizionalmente dal legislatore tributario.

E difatti, se oggi si assiste ad un'eccessiva operazione ermeneutica della giurisprudenza e della stessa prassi, non può negarsi come, in effetti, ciò sia il portato diretto di un sistema affatto organico e non idoneo ad inquadrare i punti nodali delle fattispecie astratte da cui trarre i principi generali da applicare ai casi concreti.

Con la Legge delega n.20/14 si è proceduto ad una messa a punto del sistema tributario, piuttosto che ad una riforma complessa, riguardante alcuni settori dell'ordinamento (riscossione, sanzioni e contenzioso). Si rende, quindi, necessario un intervento di ampio respiro, unificante, nei comparti fondamentali del sistema fiscale, che vengono indicati in ulteriore prosieguo.



4. Il processo tributario soffre di mali antichi, a causa della mancanza dei caratteri di terzietà, professionalità e indipendenza dei giudici, diversamente dalle altre giurisdizioni.

UNCAT è per la conservazione della giurisdizione speciale amministrata da giudici a tempo pieno e professionalizzati, con un trattamento economico adeguato alla funzione.

E' giunto il momento di riformare organicamente le norme processual-tributarie per renderle rispondenti ai canoni del "giusto" processo di cui all'art.111 della Costituzione.

Occorre metter mano ad una revisione del regime delle prove, eliminando ogni forma di limitazione, al pari dei processi civile e amministrativo, anche per le conseguenze nei rapporti con le altre giurisdizioni.

Va rivisto, al riguardo, il principio del doppio binario e riaffermato quello della unitarietà della giurisdizione, al fine di evitare quei contrasti di giudicati che minano la certezza del diritto.

La modifica della denominazione in Tribunali e Corti di appello varrebbe a conferire agli organi della quarta giurisdizione dello Stato la dignità che meritano.

La limitazione e il contenimento del perimetro dei soggetti abilitati alla assistenza tecnica, almeno nei giudizi di apprezzabile valore, garantirebbe poi una adeguata difesa a vantaggio dei contribuenti e della qualità delle pronunce.

A tal fine, la istituzione di un Giudice monocratico, con funzione anche di Giudice della mediazione per le cause minori ( che costituiscono circa l'80% dei ricorsi), avrebbe la funzione di deflazionare e definire speditamente la gran parte delle controversie e, al contempo, assicurare una celere riscossione delle imposte in contestazione.

Le criticità strutturali della giurisdizione tributaria già *supra* segnalate sono state amplificate dalle riforme del rito di Cassazione del 2012 e del 2016.

In particolare, appare evidente come l'inadeguata risposta giudiziaria da parte del giudice tributario di merito abbia comportato l'accumulo di un numero elevatissimo di ricorsi avanti alla Sezione Tributaria della Corte di



Cassazione, che ormai ha in carico il 50% dei giudizi civili di legittimità, con l'inaccettabile dilatazione dei tempi di decisione.

A tale appesantimento si è data risposta dal legislatore con l'inaccettabile limitazione del diritto di difesa:

- a) mediante l'eliminazione della ricorribilità del vizio di motivazione della sentenza, oggi possibile solo in caso di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (n. 5 dell'art. 360 c.p.c.);
- b) mediante l'impossibilità di lamentare qualsiasi vizio motivazionale nel caso di "doppia conforme" sulle questioni di fatto poste a base delle decisioni;
- c) mediante la regola della trattazione in camera di consiglio, senza la presenza del difensore, di fatto escluso dalla discussione della causa.

Tali gravi limitazioni del diritto di difesa (in evidente violazione dell'art. 24 Cost. e degli artt. 111 Cost e 6 CEDU) e la conseguente impossibilità di ottenere un adeguato controllo da parte del giudice di legittimità, amplificano i problemi strutturali della giurisdizione tributaria e ne impongono il non più rinviabile superamento.

La giurisdizione tributaria, priva di giudici professionali ed a tempo pieno, con marcate limitazioni istruttorie ed affidata alla gestione del Ministero dell'Economia (cui le Amministrazioni finanziarie, parti del processo, seppure indirettamente rispondono), non è al momento in grado di assicurare i requisiti di qualità ed imparzialità imposti dai principi del "giusto processo" (art. 111 Cost.).

Anche per tali ragioni la riforma delle impugnazioni del 2012 era stata esclusa per il "processo tributario" (art. 54 c. 3-bis L. 134/2012), ma l'interpretazione restrittiva (e probabilmente "emergenziale") resa sul punto dalla Corte di Cassazione (Sez. Unite 8053/14) ha comportato l'estensione delle limitazioni anche ai ricorsi in Cassazione contro le sentenze del giudice tributario di secondo grado.

Da tale complessa situazione deriva l'attuale situazione di grave compromissione del diritto di difesa, nella quale il difensore non è in grado di esercitare il proprio mandato costituzionale.



## **Le proposte di UNCAT di riforma del sistema tributario generale.**

### **Accertamento**

Indispensabile appare la emanazione di un Testo Unico dell'accertamento, che unifichi la disciplina dei termini, ed introduca modalità e criteri validi per tutti i tributi, erariali e locali, unitamente alla previsione generale che vieti – soprattutto nel campo dei tributi locali – l'effluvio di proroghe delle scadenze attraverso le più sofisticate alchimie giuridiche: ciò salvaguarderebbe la tutela dell'affidamento, in armonia sia con i principi di fonte comunitaria che interna, come riconosciuto dal nostro diritto vivente.

Il circolo virtuoso auspicato in premessa, volto a sedimentare i principi generali, eviterebbe lo sfarinamento (si pensi alla motivazione degli atti) e la ridondante ripetitività delle stesse prescrizioni all'interno dei testi dei singoli comparti.

Non solo, ma la *reductio ad unitatem* della materia sarebbe funzionale a prevedere schemi di condotta della P.A. maggiormente cogenti, nel rispetto del valore non meramente simbolico ma sostanziale dell'intero procedimento amministrativo. La partecipazione del contribuente al procedimento, declinata come collaborativa e difensiva, deve nutrirsi di efficacia sostanziale per evitare che sopravviva solo quale orpello estetico e meramente accademico.

### **Semplificazione degli adempimenti**

Alcune disposizioni normative – a titolo esemplificativo si può citare la collaborazione partecipativa del contribuente nel mettere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria i documenti dalla stessa richiesti – sono inutilmente sanzionatorie di omissioni e ritardi che, se non posti in essere dolosamente, inducono l'Amministrazione ad avvalersi di un criterio eccessivamente discrezionale per accertare l'effettiva ricchezza del contribuente.



L'eccessivo formalismo nuoce al procedimento mentre occorre valorizzare la capacità degli Uffici senza la demonizzazione del danno erariale, l'autentico batterio che inquina e frena troppo spesso la compliance.

### **Estensione del contraddittorio preventivo**

Al tema dell'accertamento – al cui interno si dovrà por mano non solo al tema della motivazione ma anche della prova degli avvisi - è strettamente legato quello del contraddittorio. Il diritto positivo contiene norme specifiche che prevedono, a carico dell'Amministrazione finanziaria, l'avvio del contraddittorio a pena di nullità dell'avviso di accertamento (si pensi alla disciplina dell'abuso del diritto). Oltre questo dato, è noto che il presupposto del contraddittorio quale momento condizionante l'efficacia dell'atto impositivo è diversamente declinato da parte della nostra giurisprudenza interna di legittimità a seconda della natura dell'imposta. Senza dover ripercorrere qui il lungo dibattito giurisprudenziale e gli approdi attuali, v'è che il contraddittorio deve essere disciplinato a livello normativo attraverso una previsione allo stesso tempo universale e specifica che recepisca principi comunitari e più recenti contributi giurisprudenziali. Si tratta, in sostanza, di bilanciare l'interesse del contribuente al contraddittorio con l'esigenza di celerità e certezza dell'istruttoria e dell'accertamento valorizzando, sotto tale ultimo profilo, il requisito della c.d. "prova di resistenza", onde evitare un abuso del preteso dialogo Fisco-Contribuente.

A questo punto il legislatore non potrà che partire dalla Carta di Nizza e, all'interno di queste disposizioni, modellare idonei schemi di tutela.

### **Autotutela**

E' uno degli istituti più spinosi.

Esso meriterebbe un ripensamento alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 13 luglio 2017, con la quale la Corte, appurata la



natura discrezionale delle valutazioni operate dall'Amministrazione nell'esercizio del potere di riesame e la non doverosità dell'annullamento dell'atto viziato, nel dichiarare infondata la questione relativa all'art. 2 quater co. 1 d.l. 30 settembre 1994 n. 564, non si è sottratta dal porre in rilievo il paradosso dell'attuale assetto normativo, rilevando come *la non irragionevolezza della disciplina esaminata non comporta che siano precluse al legislatore altre possibili scelte.*

Tale assunto si configura, di fatto, come un evidente invito al legislatore a prevedere una concreta disciplina volta a colmare l'annoso vuoto di tutela che innegabilmente sussiste in materia di riesame tributario.

L'istituto dell'autotutela non può essere isolato al presidio della mera discrezionalità amministrativa, che si traduce molto spesso nella denegata giustizia, ma necessita del presidio normativo compiuto. Si propone, pertanto, di ammettere l'impugnativa del diniego di autotutela ove non motivatamente espresso a fronte di individuate circostanze fattuali e di evidenti ragioni giustificative del diritto del contribuente alla revisione dell'atto illegittimo, prevedendosi, *de iure condendo*, anche il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

### **Prescrizione**

L'esigenza di regole unificanti si impone anche, e soprattutto, con riguardo alla prescrizione, la cui disciplina deve costituire il presidio del principio di affidamento.

La disciplina della prescrizione sostanziale dei crediti tributari accertati in via definitiva, affidata per il momento al diritto giurisprudenziale, meriterebbe l'introduzione di un quadro normativo unificante e generalizzato per tutti i tributi, con esplicita individuazione di un termine unico sì da favorire la certezza del diritto.

Parimenti è necessario disciplinare il diritto al rimborso dei crediti d'imposta esposti in dichiarazione e consolidati

### **Statuto dei diritti del contribuente.**



Le disposizioni dello Statuto, in quanto prive di rango costituzionale, vengono troppo spesso violate dalle leggi ordinarie. E' evidente la debolezza della sua portata assiologica. Se ne impone, pertanto, il rafforzamento attraverso l'introduzione delle seguenti regole:

- La deroga andrebbe prevista solo in casi eccezionali, per ragioni imperative e di interesse pubblico.
- Il principio di irretroattività delle norme tributarie dovrebbe essere esteso anche agli effetti indotti dalle norme interpretative, stabilendo che esse per il passato non possono imporre maggiori oneri al contribuente.
- Riconoscimento del *diritto ad una buona amministrazione*, che deriva dalla Carta fondamentale dell'Unione Europea: i destinatari di decisioni che incidono sui loro interessi devono essere messi nelle condizioni di controbattere, in modo da consentire il rispetto del contraddittorio da esperire per ogni accertamento concernente qualunque tributo.
- Previsione della nullità di tutti gli atti emessi in violazione delle norme dello Statuto.

### **Riscossione**

E' il terreno più minato e ricco di incongruenze, a cominciare dalla disciplina relativa all'esercizio dei poteri da parte dell'ente ed alle modalità di sviluppo del rapporto tra contribuente ed ente, la cui delicatezza impone senza indugi la restituzione dell'attività di riscossione coattiva al controllo del giudice.

L'attività di riscossione esprime una potestà amministrativa diversa da quella posta a base dell'accertamento, riconducibile al potere di coazione della P.A..

Se nell'ambito dell'accertamento si è giunti a negare la sussistenza di profili di discrezionalità (la quale è de facto sussistente anche in tale ambito) ben differente è il piano dell'acquisizione delle risorse proprio soprattutto della fase di riscossione coattiva.



### **L'oggetto dell'esecuzione.**

Il Decreto n.602/73 non contiene una disposizione analoga a quella dell'art. 483 c.p.c. che consente al debitore, raggiunto da diversi mezzi di espropriazione, di chiedere al giudice la limitazione dell'espropriazione al mezzo scelto dal creditore o a quello determinato dallo stesso giudice.

### **Gli interessi di mora.**

Va ricomposto il disallineamento tra la misura degli interessi dovuti dai contribuenti sia per ritardata iscrizione a ruolo o per gli affidamenti sia per quelli maturati nel periodo di sospensione sia, infine, per gli interessi dovuti dalla notifica delle cartelle fino alla data del pagamento e la misura degli interessi applicati ai rimborsi a favore dei contribuenti.

Va rivisto il criterio di quantificazione degli interessi in caso di contenzioso, in quanto la durata dei processi, segnatamente per quelli pendenti innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, non dipende da fatto del contribuente ed appare non ragionevole che il protrarsi delle controversie a causa dei notori mali della giustizia debba penalizzare il debitore.

### **L'aggio di riscossione**

L'aggio in favore dell'Agente della riscossione è una seconda prestazione patrimoniale imposta priva di ragionevolezza ed incide pesantemente per il criterio con cui è determinato per legge, correlato al quantum del credito da riscuotere ma avente per oggetto un'identica attività, quella notificatoria. Il passaggio della riscossione dalla società Equitalia all'Agenzia Entrate Riscossione rende ancor più plateale il balzello, in quanto svuota i presupposti di fatto (remunerazione dei costi delle società private) che in passato potevano giustificarlo.



## **Le proposte di UNCAT di riforma del Processo Tributario**

### **La Giurisdizione Tributaria**

Mantenimento della Giurisdizione Tributaria quale giurisdizione speciale, autonoma e indipendente, articolata in due gradi di giudizio, competente in tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni specie.

### **Gli Organi della Giustizia Tributaria**

Soppressione delle attuali Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali e istituzione dei seguenti organi:

- Tribunali Tributarie presso ciascun capoluogo di provincia;
- Corti di Appello Tributarie presso ciascun capoluogo di regione, con il mantenimento delle attuali sedi distaccate

### **Trasferimento dal MEF alla Presidenza del Consiglio dei Ministri**

I Tribunali e le Corti di Appello Tributarie sono sottoposte alla direzione, anche finanziaria, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

### **Giudici Tributarie**

I Giudici Tributarie sono nominati a seguito di apposito concorso ed esercitano la loro funzione a tempo pieno, in via esclusiva e con obbligo di formazione continua.

### **Giudice collegiale e monocratico**

Le controversie di regola sono decise da un collegio composto da tre magistrati.

Le controversie per le quali la legge prevede il previo esperimento del reclamo-mediazione, sono decise da un giudice monocratico, innanzi al quale viene attivata la procedura di reclamo mediazione anche al fine di deflazionare il contenzioso.



In grado di appello la Corte decide sempre in composizione collegiale. Nella fase transitoria, ossia fino all'entrata a pieno regime della riforma, rimangono in carica gli attuali giudici tributari sino al raggiungimento dei limiti di età, con necessità di cancellazione dagli albi professionali dei giudici laici e di opzione per la magistratura tributaria da parte dei giudici togati.

#### **Giudice di Pace Tributario**

Le controversie di valore fino a € 5.000,00, per le quali è consentita la difesa personale, sono decise da un giudice onorario, nominato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, che non svolge la funzione in via esclusiva.

#### **I difensori tributari**

Innanzi al Giudice di pace tributario sono abilitati alla difesa tecnica i soggetti di cui all'art.12 del D.Lgs.n.546/92.

Innanzi al giudice collegiale e monocratico sono abilitati alla difesa tecnica gli iscritti all'Ordine degli Avvocati e nella Sezione A dell'Albo dei Commercialisti ed esperti contabili.

Gli Enti impositori stanno in giudizio a mezzo di propri funzionari o di difensori abilitati.

Le Agenzie fiscali possono essere rappresentate dall'Avvocatura dello Stato.

#### **Perentorietà dei termini**

La perentorietà del termine di impugnazione si applica anche alla costituzione in giudizio e alla esibizione delle prove di cui le parti intendono avvalersi, fatto salvo quanto disposto dall'art. 345 c.p.c..

#### **Dei procedimenti cautelari**

Ampliamento della tutela cautelare, prevedendo che il Giudice tributario, su istanza di parte e sussistendo i presupposti di tutela, possa adottare anche misure cautelari che appaiano, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.



Previsione che, anche in sede di gravame, il Presidente, in caso di eccezionale urgenza, può adottare, in via provvisoria, le medesime misure cautelari adottabili dal Collegio.

Previsione che tutti i provvedimenti cautelari siano reclamabili.

### **Del giudizio di Cassazione**

Ripristino della formula originaria dell'art. 360 comma 1 n. 5), nel testo ante riforma (D.L. 22.06.2012 n. 83) e previsione della ricorribilità del vizio di motivazione anche in ipotesi di “doppia conforme”.

Previsione che il “rito ordinario” del giudizio di cassazione sia quello della pubblica udienza, anziché il rito camerale come previsto dall'attuale art. 380-bis.1 c.p.c..

### **Il regime delle prove.**

Convergenza del regime delle prove del processo tributario con quello del processo civile.

### **Rapporti tra processo tributario e processo penale**

Revisione del principio del “doppio binario” e rivisitazione dei rapporti tra processo tributario e processo penale al fine di evitare pronunce contrastanti sugli stessi fatti materiali.

\* \* \* \* \*

A cura

dell'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi

**Roma, Luglio 2018**



## MOZIONE CONGRESSUALE

**l'Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi**

a conclusione del

***XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE***

**di Catania del 4-6 Ottobre 2018**

nell'auspicare la approvazione della presente mozione da parte dei delegati dei C.O.A.,

ch i e d e

**che siano adottati dai competenti organi governativi e parlamentari appositi provvedimenti di legge necessari per l'attuazione del**

**GIUSTO PROCESSO TRIBUTARIO**

**conforme ai principi di cui agli artt. 24 e 111 della Costituzione**



**Il Presidente  
Avv. Antonio DAMASCELLI**